A.R.I.E.S.

Associazione Regionale Ingegneri per l'Emergenza Ambientale e Sismica

REGOLAMENTO

Articolo 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Associazione Regionale Ingegneri per l'Emergenza Ambientale e Sismica – ARIES, di seguito sinteticamente denominata "Associazione" - costituita con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Potenza Reg. n. 1135 serie 3ª in data 01/06/2017. L'Associazione, come previsto agli artt. 2 e 3 dello Statuto, opera nell'ambito delle attività di protezione civile, su base personale e volontaria dei soci, senza fini di lucro.

Articolo 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'obiettivo dell'Associazione si fonda sulla necessità di coordinare il contributo della comunità professionale degli ingegneri di Basilicata alle attività di Protezione Civile e di altri Enti Istituzionali aventi sede nel territorio regionale.
In attuazione dell'art.1 del D.P.R. 194/2001 e dell'art. 6, comma 2, della legge Istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile n° 225 del 24 Febbraio 1992, secondo il quale - "Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali", l'Associazione promuove attività a fini di solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate sia in fase di Prevenzione dei rischi ambientale e sismico e sia per gli interventi nelle Emergenze di Protezione Civile in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, nonché attività di informazione, formazione e addestramento, nella stessa materia a tutela della Collettività e dell'Ambiente. L'attività è svolta nel settore specialistico delle competenze tecniche dell'Ingegneria, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti e nel rispetto di appositi Protocolli d'Intesa già sottoscritti e/o eventualmente da sottoscrivere.
Pertanto, l'Associazione persegue, in linea di principio, i seguenti obiettivi e finalità:

- accrescere la cultura di protezione civile, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali;
- approfondire le conoscenze sui rischi a cui è soggetto il territorio regionale, eventualmente su base provinciale, anche attraverso la promozione di studi, ricerche e progetti specifici;
- favorire la crescita e l'operatività ingegneristica, geotecnica e idrologico/idraulica in caso di eventi calamitosi di origine naturale e/o antropica;
- promuovere attività di formazione per tecnici che possano essere rapidamente disponibili, in caso di emergenza, per lo svolgimento di specifiche attività di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità degli edifici e delle infrastrutture danneggiate e del rilievo dei dissesti franosi attivati da un evento sismico, alluvionale o calamitoso in genere.

Articolo 3 - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Le domande di iscrizione all'Associazione in qualità di socio devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione. Per proporre domanda, il richiedente dovrà risultare iscritto nella sezione 'A' di uno degli Albi degli Ordini provinciali ricadenti sul territorio regionale.
Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e delibera in merito, dando comunicazione dell'esito al richiedente che, divenuto socio, acquisirà il diritto di voto.

Articolo 4 – COORDINAMENTO CON I SOGGETTI ISTITUZIONALI

L'Associazione opera in stretta connessione con l'Ufficio di Protezione Civile del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, in attuazione dello schema di accordo approvato con deliberazione della GR n.178 del 2/3/2017 e degli artt..25 e 26 della L.R. 17.8.1998 n.25, recante "Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di Protezione Civile".
Gli iscritti all'Associazione, previa specifica formazione professionale da convenire ed organizzare con l'Ufficio regionale di Protezione Civile, costituiranno parte integrante dell'elenco regionale (NT-REG) previsto al comma 3. dell''art.1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014 "Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione".

Articolo 5 – ORGANI E ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

In considerazione della struttura gerarchica del modello su cui si fonda il Servizio Nazionale di Protezione Civile, anche l'Associazione sarà articolata in maniera analoga. In ossequio all'obiettivo di agevolare un efficiente rapporto di collaborazione con gli organismi regionali e sub-regionali di Protezione Civile, attraverso un coordinamento strutturato ai diversi livelli, di ingegneri qualificati e costantemente aggiornati in materia di prevenzione, emergenza, post-emergenza dei rischi, ed in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto tra gli Ordini provinciali degli Ingegneri di Basilicata e l'Ufficio Regionale di Protezione Civile, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che costituisce braccio operativo degli Ordini provinciali negli ambiti di competenza della Protezione Civile, avrà la funzione di soggetto interlocutore con tutti i Soggetti istituzionali coinvolti e con le altre Associazioni di volontariato operanti sul territorio regionale, così garantendo rapporti in forma unitaria. Nel contempo, lo stesso CD provvederà a coordinare ed indirizzare le attività svolte sul campo dalle proprie articolazioni territoriali provinciali, per consentirne la piena operatività nelle emergenze di carattere regionale e/o territoriale. Ciò potrà avvenire anche attraverso appositi protocolli di intesa con gli Enti locali, in ogni caso nel rispetto dei principi e delle finalità dell'Associazione.
In seno a ciascuno degli Ordini provinciali di Potenza e Matera, viene istituita una Sezione Operativa (S.O.), che raccoglie gli iscritti all'Ordine di appartenenza che hanno inteso iscriversi alla Associazione.
Le Sezioni Operative vengono gestite e coordinate dal Consiglio Direttivo. Ciascuna S.O. istituisce al proprio interno gruppi specialistici di Soci aventi specifica competenza in ciascuna delle aree di rischio individuate dal C.D.

Il Consiglio Direttivo provvede alla istituzione ed al relativo aggiornamento di Albi degli iscritti, suddivisi per ciascuna delle Sezioni Operative territoriali e per ciascuna delle aree di rischio specifico individuate.
Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'**Assemblea dei Soci,** secondo quanto previsto dall'art.14 dello Statuto dell'Associazione;
- il **Consiglio Direttivo** (C.D.): è l'organismo, eletto dall'Assemblea dei Soci, che ha il compito di gestire le funzioni dell'Associazione, attuare le relative finalità statutarie e di realizzare le attività previste dall'art. 3 dello Statuto. La composizione, l'articolazione e il funzionamento del C.D. sono quelli stabiliti dall'art. 14 dello statuto. Il C.D. avrà altresì il compito di promuovere lo sviluppo e la diffusione territoriale dell'Associazione.
  Il Consiglio Direttivo sarà eletto secondo le modalità indicate nell'art.16 dello Statuto.
  Nell'ambito della quota di cui alla lettera b) del citato art.16, saranno eletti dall'Assemblea formalmente convocata:
- Il **Presidente**;
- Il **Vicepresidente**;
- Il **Segretario**;
- Il **Tesoriere**.

L'Assemblea provvederà altresì ad eleggere:

- Il **Collegio dei Revisori dei Conti**;
- Il **Collegio dei Garanti.**

Ciascuno degli Organi sopra enumerati viene costituito ed opera in attuazione delle modalità indicate a tal uopo nello Statuto dell'Associazione.

Articolo 6 – COMPONENTI ESPERTI

Sono componenti effettivi del Consiglio Direttivo, oltre ai nove (9) Soci eletti dall'Assemblea e ai due Presidenti dei rispettivi ordini provinciali di Potenza e Matera o loro Delegati, anche n.6 Soggetti Tecnici indicati dal Consiglio Direttivo, in qualità di esperti in ciascuna delle aree di rischio specifico individuate (sismico, idrico-idraulico, idrogeologico, ambiente, incendi, gestione del rischio), e un esperto dell'Ufficio regionale della Protezione Civile e Gestione del Rischio.

I Soggetti esperti svolgono, su richiesta del Consiglio Direttivo, funzione di supporto ed ausilio nelle rispettive aree di competenza, sia in termini di prevenzione dei rischi che di emergenza, post-emergenza e soccorso, in occasione di eventi calamitosi. Essi contribuiscono altresì ad orientare le attività di formazione specifica che l'Associazione istituisce ed organizza per i Soci.

Articolo 7 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEI SOCI

I Soci, all'atto della richiesta di iscrizione all'Associazione, indicano l'area o le aree (max 3) di preferenza, in funzione della propria formazione di base ed esperienza professionale acquisita nel corso delle attività svolte. Successivamente, essi devono obbligatoriamente sottoporsi a due livelli di formazione, così distinti:

- un primo livello, **generale**, attinente alla conoscenza della normativa generale (leggi, regolamenti, Istituzioni preposte, funzioni, livelli gerarchici, etc.), nonché dei meccanismi di funzionamento che informano il settore della Protezione Civile in Italia, la frequentazione del quale risulterà obbligatoria per tutti gli Associati;

- un secondo livello, **specialistico**, attinente alle tematiche tecniche specifiche delle singole aree di rischio individuate nell'ambito dell'Associazione, nonché sulle relative attività di pianificazione e gestione della prevenzione, emergenza e post-emergenza. Gli Associati richiedenti l'iscrizione in ciascuna delle citate aree dovranno sottoporsi allo specifico livello formativo in argomento.

Il C.D. dell'Associazione, di concerto con l'Ufficio regionale di Protezione Civile provvederà ad organizzare le attività di formazione sopra enumerate, con verifica finale dell'apprendimento da parte dei Docenti.
Tale formazione specialistica viene impartita in corsi rivolti e frequentati dai Soci di ambedue le Sezioni Operative, da svolgersi nelle sedi di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo.
L'attività di formazione specialistica, in linea di principio, è gratuita per i Soci, salvo eventuali contribuzioni che dovessero rendersi necessarie, da individuare caso per caso.
Solo a seguito dell'esito positivo del test finale del corso, i Soci conseguono il titolo abilitativo alla partecipazione alle attività di istituto.
La partecipazione a queste attività di formazione comporterà il conseguimento di crediti formativi CFP, in numero da convenirsi a cura dei Consigli degli Ordini provinciali.
In assenza di formazione specialistica, il Socio non ancora iscritto negli Elenchi Speciali, attivati per ciascuna delle classi di rischio previste, può partecipare alle attività post-emergenziali in campo solo se espressamente autorizzato con provvedimento del Consiglio Direttivo.
Le attività dell'Associazione nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale degli aderenti alle Sezioni Operative (S.O.) si terranno prevalentemente d'intesa con l'Ufficio regionale di Protezione Civile, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con il CNI, attraverso le sue strutture operative quali il Centro Studi e la Scuola Superiore di Formazione e con gli Ordini provinciali. Le stesse attività di formazione e aggiornamento potranno effettuarsi con ogni ulteriore struttura ritenuta di interesse in funzione degli accordi esistenti e di eventuali ulteriori protocolli di intesa, che potranno essere sottoscritti con Enti Istituzionali.
Al termine della fase di **Formazione specialistica**, si maturerà il diritto all'iscrizione negli Elenchi Speciali attivati per ciascuna delle classi di rischio previste, in funzione del tipo di attestato conseguito.

Articolo 8 - SINERGIA CON GLI ORGANISMI PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO

L'attività dell'Associazione dovrà essere in sintonia con le indicazioni degli Ordini professionali provinciali aventi sede sul territorio regionale e del C.N.I. e potrà avvalersi delle altre strutture dei citati Ordini provinciali e del C.N.I. quali, ad esempio, le Fondazioni provinciali, la Federazione regionale, il Centro Studi e la Scuola Superiore di Formazione, ognuna per quanto di propria competenza.

Articolo 9 - ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE IN ELENCHI SPECIALI

L' Associazione, ricorrendone i presupposti, potrà richiedere l'iscrizione negli elenchi regionali e centrale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituiti presso la Regione Basilicata ed il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e accedere quindi ai benefici e alle agevolazioni previste dal D.P.R. 194/2001, dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 09.11.2012 e s.m.i.

Articolo 10 - ATTREZZATURE E SPESE

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, e per disposizione del Consiglio Direttivo, l'Associazione metterà a disposizione dei Soci i locali, i mezzi, i materiali e le risorse finanziare di cui disporrà a vario titolo.
Tutte le spese connesse e necessarie allo svolgimento delle attività dell'Associazione graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Associazione, quest'ultimo approvato prima dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea dei soci. Nessuna attività e relativa spesa potrà essere effettuata se non preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, sentito il tesoriere e purché connessa, integrativa e/o supplementare alle attività preventivate e programmate dal Consiglio Direttivo.
Il tesoriere autorizza in autonomia la spesa corrente della gestione ordinaria. L'uso eccezionale di mezzi propri dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo e, solo in casi di urgenza, dal Presidente che successivamente dovrà fare ratificare la spesa dal Consiglio Direttivo.
Una volta conclusa l'attività di formazione specialistica da parte dei soci dell'Associazione, con la creazione degli elenchi speciali, sarà possibile da parte di ARIES divenire ente formatore, compatibilmente con lo status dell'Associazione.

Articolo 11 - COMPITI DEI SOCI E ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Tutti gli operatori che svolgeranno le attività dell'Associazione **dovranno essere coperti da adeguata polizza assicurativa sia per infortuni subiti che per danni arrecati a terzi nel corso dell'attività**. La polizza dovrà essere stipulata in attuazione dello Statuto e dell'Accordo di collaborazione tra gli Ordini provinciali e l'Ufficio regionale di Protezione Civile.
Ciascun operatore dovrà eseguire solo ed unicamente le attività alle quali sarà assegnato e dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni che riceverà dal Consiglio Direttivo e dai Responsabili Operativi, senza intraprendere iniziative a titolo personale.
Per inosservanza al presente regolamento, saranno effettuati richiami scritti da parte del Consiglio Direttivo, sentiti i Responsabili Operativi, ovvero, ricorrendone i presupposti, il CD provvederà al deferimento al Consiglio di Disciplina dell'Ordine Territoriale competente.
Nel caso in cui le inosservanze rientrino in quelle che determinano le condizioni di perdita della qualifica di Socio, il Consiglio direttivo assumerà la relativa delibera che sarà notificata al Socio nelle forme di legge.
Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo il Socio escluso potrà essere riammesso all'Associazione su motivata domanda.

Articolo 12 - QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa per l'iscrizione all'Associazione ARIES è stabilita in € 50,00 (euro cinquanta/00).
Il CD ogni anno deve confermare o proporre la variazione della quota associativa che, per divenire operativa, dovrà essere approvata nella prima Assemblea dei soci.